



E.N.P.A.M.

ENTE NAZIONALE
di PREVIDENZA
ed ASSISTENZA
dei MEDICI
e degli ODONTOIATRI

Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 24 MARZO 2012

Il Consiglio Nazionale

- Visto il **Regolamento del Fondo di Previdenza Generale**, in vigore dal 1° gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'art.3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale la gestione economica finanziaria dei Fondi deve assicurare l'equilibrio di bilancio da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai 15 anni;
- Tenuto conto che l'art.1, comma 763, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha disposto che la stabilità economica delle gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai 30 anni;
- Visto l'art. 24, comma 24, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone per gli Enti previdenziali privati l'adozione, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni;
- Preso atto, altresì, degli ordini del giorno n. 9/4829-A/33 - primo firmatario On.le Marinello e n. 9/04940-A/004 – primo firmatario On.le Cazzola, presentati rispettivamente alla Camera il 16 dicembre 2011 ed il 13 marzo 2012, che impegnano l'Esecutivo a ricercare soluzioni idonee volte a consentire alle Casse dei liberi professionisti di tener conto dei rendimenti patrimoniali nella definizione dei bilanci attuariali cinquantennali ed accolti dal Governo;
- Valutate le risultanze dei bilanci tecnici del Fondo al 31.12.2009;
- Considerata l'esigenza di assicurare l'equilibrio di medio-lungo termine della gestione nel rispetto della normativa vigente;
- Constatata la necessità di apportare modifiche al regime contributivo del Fondo, come disciplinato dall'art. 3 del citato Regolamento;
- Visto l'art. 21 del Decreto Legislativo del Capo Provisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n.561;



- Su proposta del Consiglio di Amministrazione, di cui alla delibera n. 25/2012;
- Visto l'art. 13, comma 1, lettera e) dello Statuto della Fondazione ed acquisito il parere favorevole del Consiglio Nazionale della FNOMCeO tenutosi il 23 marzo 2012;

DELIBERA

di approvare le modifiche all'art. 3, comma 3 primo e secondo periodo e comma 8 secondo periodo, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, così come riportate nell'allegato testo a fronte del Regolamento, che costituisce parte integrante della presente delibera, che viene inviata ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 1994 n. 509, ai Ministeri Vigilanti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Ezio Montevidoni)

IL PRESIDENTE
(Prof. Eolo G. Perodi)



per copia conforme
IL DIRETTORE GENERALE



REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

Testo in vigore	Testo emendato
<i>(omissis)</i>	<i>(omissis)</i>
<p style="text-align: center;">ART. 3 (Contributo obbligatorio)</p> <p>1. Il contributo obbligatorio annuo posto a carico di ciascun iscritto al Fondo, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con Legge 17 aprile 1956, n. 561, dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dell'art. 4, dello Statuto dell'E.N.P.A.M. approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 24 novembre 1995, è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12,50% sul reddito fino a € 44.810,18 indicizzati ai sensi del successivo comma 8; - 1% oltre tale reddito. <p>A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli iscritti di età inferiore a trentacinque anni sono tenuti a versare il contributo obbligatorio di cui al presente comma, ovvero il contributo obbligatorio ridotto di cui al successivo art. 4, esclusivamente sull'eventuale reddito professionale, di cui al comma 2 del presente articolo, eccedente l'importo annuo del reddito corrispondente al contributo di cui alla lettera c) del comma 3, annualmente rivalutato ai sensi del comma 8.</p> <p>2. Per reddito professionale assoggettabile a contribuzione si intende quello autonomo derivante dall'esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, non soggetto ad altra copertura previdenziale obbligatoria ed al netto di una quota delle spese sostenute per produrlo.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 3 (Contributo obbligatorio)</p> <p>1. Il contributo obbligatorio annuo posto a carico di ciascun iscritto al Fondo, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con Legge 17 aprile 1956, n. 561, dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dell'art. 4, dello Statuto dell'E.N.P.A.M. approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 24 novembre 1995, è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi, indicate nell'allegata Tabella A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12,50% sul reddito fino a € 44.810,18 indicizzati ai sensi del successivo comma 8; - 1% oltre tale reddito. <p>A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli iscritti di età inferiore a trentacinque anni sono tenuti a versare il contributo obbligatorio di cui al presente comma, ovvero il contributo obbligatorio ridotto di cui al successivo art. 4, esclusivamente sull'eventuale reddito professionale, di cui al comma 2 del presente articolo, eccedente l'importo annuo del reddito corrispondente al contributo di cui alla lettera c) del comma 3, annualmente rivalutato ai sensi del comma 8.</p> <p>2. Per reddito professionale assoggettabile a contribuzione si intende quello autonomo derivante dall'esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, non soggetto ad altra copertura previdenziale obbligatoria ed al netto di una quota delle spese sostenute per produrlo.</p>



per copia conforme
 IL DIRIGENTE GENERALE

Concorrono, altresì, a formare tale reddito i compensi, anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente, che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all'iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale.

~~Concorrono, altresì, a formare tale reddito i compensi, anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente, che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all'iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale.~~

Sono imponibili presso la Quota B i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all'iscritto in ragione della particolare competenza professionale. A mero titolo esemplificativo, indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali, sono soggetti a contribuzione:

- a) i redditi di lavoro autonomo svolto in forma individuale e associata;
- b) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e contratti di cointeressenza;
- c) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- d) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, processi e formule;
- e) i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività intramoenia e delle attività libero professionali ad essa equiparate ai sensi della normativa vigente;
- f) i redditi derivanti dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile che svolgono attività medica - odontoiatrica o attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione;
- g) i redditi da collaborazione, da contratti a progetto, di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica - odontoiatrica;
- h) i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione



per copia conforme
IL DIRETTORE GENERALE



MW [Signature]

medica e odontoiatrica.

2bis. Ai fini della determinazione dell'imponibile di cui al comma 2 si tiene conto esclusivamente delle spese deducibili secondo la vigente normativa fiscale. Non costituiscono imponibile previdenziale presso la Quota B i redditi già soggetti a contribuzione obbligatoria presso i Fondi Speciali gestiti dalla Fondazione ENPAM. Salvo diversa dichiarazione dell'iscritto, in caso di concorso di tali redditi con quelli di cui al precedente comma, le spese deducibili sono determinate in proporzione all'incidenza sul reddito professionale totale delle diverse categorie di reddito.

2ter. Ai fini della determinazione dell'imponibile di cui al comma 2, lett. f) si tiene conto della parte del reddito dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla relativa percezione.

3. E' comunque dovuto da ciascun iscritto un contributo nelle seguenti misure minime annuali:

- a) € 148,80 per tutti gli iscritti, fino al compimento del trentesimo anno di età;
- b) € 298,13 per tutti gli iscritti, dal compimento del trentesimo anno di età fino al compimento del trentacinquesimo anno di età;
- c) € 568,10 per tutti gli iscritti, dal compimento del trentacinquesimo anno di età fino al compimento del quarantesimo anno di età;
- d) € 1.057,55 per tutti gli iscritti, dal compimento del quarantesimo anno di età e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I suddetti importi, a decorrere dall'anno 2004, vengono incrementati di € 10,33 annui, indicizzati ai sensi del successivo comma 8. Gli iscritti di età inferiore a 40 anni possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione di cui alla precedente lettera d), nella misura in vigore nell'anno di presentazione della relativa domanda; tale opzione è irrevocabile. Detti iscritti, nonché coloro che hanno già compiuto il quarantesimo anno di età, possono chiedere di effettuare il riscatto per allineare alla

3. E' comunque dovuto da ciascun iscritto un contributo nelle seguenti misure minime annuali:

- a) € 148,80 per tutti gli iscritti, fino al compimento del trentesimo anno di età;
- b) € 298,13 per tutti gli iscritti, dal compimento del trentesimo anno di età fino al compimento del trentacinquesimo anno di età;
- c) € 568,10 per tutti gli iscritti, dal compimento del trentacinquesimo anno di età fino al compimento del quarantesimo anno di età;
- d) € 1.057,55 per tutti gli iscritti, dal compimento del quarantesimo anno di età e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, **in caso di esercizio dell'opzione, di cui al successivo art.18, comma 1 bis, ovvero al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nella Tabella B allegata al presente Regolamento.**

I suddetti importi, a decorrere dall'anno 2004, vengono incrementati di € 10,33 annui, indicizzati ai sensi del successivo comma 8. Gli iscritti di età inferiore a 40 anni possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione di cui alla precedente lettera d), nella misura in



per copia conforme
IL DIRETTORE GENERALE



MW *de*

suddetta contribuzione uno o più anni a contribuzione inferiore. I requisiti di ammissione al riscatto, le modalità di calcolo e i termini di versamento degli importi dovuti sono stabiliti nel comma 5 e seguenti del successivo art. 10.

vigore nell'anno di presentazione della relativa domanda; tale opzione è irrevocabile. **Sino al 31 dicembre 2012**, detti iscritti, nonché coloro che hanno già compiuto il quarantesimo anno di età, possono chiedere di effettuare il riscatto per allineare alla suddetta contribuzione uno o più anni a contribuzione inferiore. I requisiti di ammissione al riscatto, le modalità di calcolo e i termini di versamento degli importi dovuti sono stabiliti nel comma 5 e seguenti del successivo art. 10.

4. Ogni anno gli iscritti sono tenuti a dichiarare all'E.N.P.A.M. l'ammontare del reddito professionale di cui al comma 2, prodotto nell'anno precedente, sempreché il contributo proporzionale corrispondente a tale reddito sia superiore ai contributi minimi di cui al precedente comma 3, rivalutati annualmente ai sensi del successivo comma 8.

4. Invariato

5. La suddetta dichiarazione, redatta a norma della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, deve essere resa sull'apposito modulo predisposto dall'Ente, e consegnata ovvero spedita all'E.N.P.A.M. a mezzo raccomandata entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. La dichiarazione può essere resa anche in via telematica.

5. La suddetta dichiarazione, redatta a norma ~~della Legge 4 gennaio 1968, n. 15~~ **dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445** e successive modificazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, deve essere resa sull'apposito modulo predisposto dall'Ente, e consegnata ovvero spedita all'E.N.P.A.M. a mezzo raccomandata entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. La dichiarazione può essere resa anche in via telematica.

6. Con separata comunicazione devono essere dichiarati, con le stesse modalità di cui al comma 5, anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF che comportino variazioni ai fini dell'assoggettamento a contribuzione al Fondo.

6. Invariato

7. A tutti gli effetti del presente Regolamento, l'omessa comunicazione equivale a dichiarazione di reddito non superiore alla misura corrispondente ai contributi minimi di cui al comma 3, come rivalutati ai sensi del successivo comma 8, ovvero, per i pensionati del Fondo, a dichiarazione di assenza di reddito professionale di cui al comma 2.

7. Invariato



per copia conforme
IL DIRETTORE GENERALE F



MW

[Handwritten signature]

<p>8. Il limite di reddito di cui al comma 1, del presente articolo viene ogni anno rivalutato in relazione all'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica. Ogni anno vengono altresì rivalutati i contributi di cui al comma 3, in relazione all'incremento percentuale fatto registrare dal predetto numero indice fra il mese di giugno del secondo anno precedente a quello di pagamento ed il mese di giugno dell'anno immediatamente precedente il pagamento medesimo.</p> <p>9. La misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento vengono determinate con delibera dei competenti Organi statutari.</p>	<p>8. Il limite di reddito indicato nella Tabella A di cui al comma 1, del presente articolo viene ogni anno rivalutato in relazione all'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica. a decorrere dall'anno 2014 è pari al massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, annualmente rivalutato. Ogni anno vengono altresì rivalutati i contributi di cui al comma 3, in misura pari al 75% dell'incremento in relazione all'incremento percentuale fatto registrare dal predetto numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica fra il mese di giugno del secondo anno precedente a quello di pagamento ed il mese di giugno dell'anno immediatamente precedente il pagamento medesimo, maggiorato di un punto e mezzo percentuale.</p> <p>9. Invariato</p>
<p>(omissis)</p>	<p>(omissis)</p>



per copia conforme
 IL DIRETTORE GENERALE
[Handwritten signature]

TABELLA B

Tabella relativa all'età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia.

PERIODO	ETA'
Fino al 31.12.2012	65 anni
Dall'1.1.2013 – al 31.12.2013	65 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2014 – al 31.12.2014	66 anni
Dall'1.1.2015 – al 31.12.2015	66 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2016 – al 31.12.2016	67 anni
Dall'1.1.2017 – al 31.12.2017	67 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2018	68 anni

per copia conforme
IL DIRETTORE GENERALE


